



COMUNE DI OROSEI
(Provincia di Nuoro)
Servizio Economico Finanziario
Settore Entrate Tributarie

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI
COMUNALI ARRETRATI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 18.08.2016

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30.01.2017



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 5 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 6 – Interessi

Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore



Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e agli effetti delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 446 del 1997 e della L. 212 del 2000, disciplina le entrate relative ai tributi comunali;
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare, si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti.

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del presente regolamento se non diversamente regolamentato.
2. La rateizzazione non può essere accordata quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale ed è concesso, su richiesta del contribuente.
2. Il carico di tributi arretrati per i quali si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili, semestrali o annuali anticipate, nei seguenti limiti:
 - a) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi sino ad euro 2000,00 senza fidejussione;
 - b) fino ad un massimo di 30 mesi: per importi da euro 2001,00 ad euro 6000,00 senza fideiussione;
 - c) fino ad un massimo di 48 mesi: per importi da euro 6.001,00 ad euro 15000,00 con fideiussione;
 - d) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi superiori ad euro 15.001,00 con fideiussione.

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alle lettere c) e d) sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre;



3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, anche attinenti a entrate tributarie diverse per le quali si considera il cumulo dei diversi debiti tributari ai fini dell'applicazione del comma 2) del presente articolo.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

2. La domanda deve essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia del documento di identità.

Art. 5

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento, deve essere presentata entro i termini di pagamento del provvedimento;

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività della rateizzazione;

3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica;

4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza;

5. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **due rate** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione;

6. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva;

7. Le rateizzazioni già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione;

8. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.



Art. 6

Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data del rilascio dell'autorizzazione alla rateizzazione.

Art. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni;
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.